



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°111 del 6 Febbraio 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Gennaio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 37 della società POL. LUZZESE CALCIO 1965

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 25.01.2024 (squalifica del calciatore Sig. ANNONE Antonio fino al 24.04.2024).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società Pol. Luzzese Calcio 1965 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con cui, in relazione alla gara del 20.01.2024 di Prima Categoria Girone A contro la società Rangers Corigliano, è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Antonio Annone fino al 24.04.2024 per avere egli, durante la gara, proferito frasi blasfeme, nonché per avere spintonato l'arbitro appoggiandogli le mani sul petto dopo il provvedimento di espulsione e per aver reiterato tale gesto successivamente, senza conseguenze per il direttore di gara.

La Società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto del direttore di gara, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La squalifica comminata al calciatore Sig. Antonio Annone appare da rimodulare per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica irrogata al calciatore ANNONE Antonio a tutto il 31.03.2024; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 38 della società TIKI TAKA

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 25.01.2024 (punizione sportiva perdita della gara Campionato Calcio a 5 serie D Sporting Casali del manco – Tiki Taka del 20.01.2024 con il punteggio di 0-6, ammenda di € 100,00, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del Capitano Sig. LAURENZANO Mattia Francesco fino al 15.03.2024, squalifica per tre gare effettive del calciatore Sig. TIUTIU Cornel).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante Avv. Leonardo Graziadio;
sentita a chiarimenti ed in video conferenza l'arbitro della gara;

RILEVA

La società Tiki Taka ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza con cui, in relazione alla gara del Campionato di Calcio a Cinque Serie D del 20.01.2024 tra Sporting Casali del Manco e Tiki Taka, è stata comminata la sanzione della perdita della gara a carico della società Tiki Taka con il risultato di 0-6; l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 200,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; nonché la squalifica del Capitano Sig. Laurenzano Mattia Francesco (in assenza del Dirigente accompagnatore); nonché la squalifica per tre gare effettive al calciatore Sig. Tiutiu Cornel per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

La società reclamante ha rilevato che non ci sarebbe stato alcun abbandono del campo da parte dei calciatori della Società Tiki Taka.

Al 13° del secondo tempo, la Società reclamante, seppur in campo con soli tre elementi - (stante la precedente duplice espulsione a carico di suoi calciatori) - continuava la propria partita quando il calciatore Sig. Franco Lauria si accasciava a terra per infortunio. Il direttore di gara, secondo la ricostruzione della Società reclamante, sarebbe, pertanto, entrata in campo decretando la fine della partita senza verificare la possibilità della prosecuzione della stessa, stante anche la presenza di un altro tesserato in panchina. A sostegno della propria tesi difensiva, la reclamante produce un video della fase finale della partita.

In ordine alle squalifiche dei propri tesserati, la Società reclamante deduce circa l'assenza dei comportamenti offensivi e minacciosi.

Preliminarmente questa Corte deve rilevare l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura al difensore – Avv. Leonardo Graziadio - è stata conferita dal Sig. Laurenzano Mattia Francesco, squalificato al momento della proposizione del reclamo.

Il reclamo deve, pertanto, limitarsi al capo relativo alla squalifica dello stesso Laurenzano.

Sul punto bisogna rilevare che dalla distinta della società Tiki Taka il Sig. Claudio Scrivera è identificato quale "preparatore atletico" e non quale dirigente accompagnatore, per cui la decisione del Giudice Sportivo è corretta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso:

- avverso la sanzione della perdita della gara a carico della Società Tiki Taka;
- avverso l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia;
- avverso la penalizzazione di un punto in classifica;
- avverso l'ammenda di € 200,00 per abbandono del campo della squadra per proteste;
- avverso la squalifica per tre gare effettive di Tiutiu Cornel.

Rigetta il ricorso avverso la squalifica del Sig. Laurenzano Mattia Francesco.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi